



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

### IV Sezione Civile

Il giudice delegato dr. Angelina Augusta Baldissera

**nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art.14 *ter* e segg. legge n.3/2012;**

vista l'istanza presentata da Mauro Pini, come meglio generalizzata in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione del dr. Stefano Caprioli nominato quale gestore della crisi;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art.14<sup>ter</sup> legge n.3/2012;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art.15 comma 8 legge cit. nella persona del gestore della crisi sopra indicato;

visto l'art.14 *quinquies* legge cit.;

dichiara

- 1) aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Mauro Pini, per la durata minima di anni quattro:
- 2) nomina liquidatore il dr. Stefano Caprioli dottore commercialista, il quale dovrà depositare presso la cancellaria di questo Tribunale le dichiarazioni relative all'accettazione dell'incarico e all'assenza di cause di incompatibilità ex D.lgs. n. 54/2018;
- 3) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- 4) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;



- 5) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro trenta giorni da oggi;
- 6) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro camerale delle imprese se il debitore vi è iscritto;
- 7) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. considerato che attualmente Mauro Pini percepisce un reddito che attualmente non supera il fabbisogno non dispone alcun versamento a suo carico nei confronti della procedura e riserva ogni modifica del provvedimento in caso di mutamento della situazione economica della suddetta, che anche il liquidatore dovrà segnalare e fermo l'obbligo di versare annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento;
- 8) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 6.11.2019

Il giudice delegato  
Dr. Angelina Augusta Baldissera

